

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2918

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MARIOTTI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI AGGRADI)

Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili

*Seduta del 15 dicembre 1970*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nello sviluppo più recente della legislazione italiana nel campo della protezione sociale verso le classi meno abbienti, una nuova categoria di soggetti ha assunto una posizione di rilievo: quella dei mutilati ed invalidi civili.

Tale categoria è, senza dubbio, degna della più vigile attenzione e della più fervida solidarietà da parte dei poteri pubblici, sia per la penosità che è insita, sul piano umano, in ogni minorazione di ordine fisico, sia per la varietà delle cause invalidanti, il che rende cospicuo il numero dei minorati e necessaria una pluralità di interventi in loro favore, sia

in relazione alle possibilità del recupero produttivo degli invalidi e soprattutto all'esigenza di alleviarne i disagi allorquando l'inabilità sia permanente e ad essa si associ la penuria di risorse economiche individuali.

Il legislatore, infatti, ha particolarmente riguardato gli invalidi civili con un provvedimento di notevole importanza: la legge 6 agosto 1966, n. 625, che ha disposto, in favore della categoria, provvidenze nel campo sanitario, della formazione professionale e dell'assistenza economica.

In rapporto a tale triplice tipologia di prestazioni, sono impegnati, nell'attuazione di

esse, secondo le rispettive competenze, i Ministeri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.

Il finanziamento per le accennate attività era, peraltro, limitato ad un periodo triennale e cioè al triennio 1966, 1967 e 1968; di talché si rese necessario promuovere un ulteriore provvedimento legislativo che assicurasse il finanziamento per gli anni finanziari successivi al 1968.

Durante l'iter parlamentare, peraltro, è intervenuta la legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, per cui si dovette modificare l'originario disegno normativo con un altro che tenesse conto delle nuove misure di pensione e dei nuovi criteri di assistibilità.

Quest'ultimo disegno, dopo lunghe discussioni in Parlamento, è stato approvato, limitatamente, però, al 31 dicembre 1969 (legge 13 ottobre 1969, n. 743).

In sede di discussione parlamentare, le Commissioni riunite interni e igiene e sanità pubblica della Camera, deliberarono di affidare ad un Comitato ristretto il compito di procedere ad una rielaborazione di tutta la materia, predisponendo un testo organico che tenesse conto delle varie proposte di legge presentate, nel frattempo, da alcuni parlamentari.

Senonché, il lungo iter della legge n. 743 predetta, che dal settembre 1968 ha visto la sua pubblicazione soltanto il 6 novembre 1969 ed il disposto dell'articolo 9 per il quale, come si è detto, ogni provvidenza assistenziale in favore degli invalidi civili veniva a cessare il 31 dicembre 1969 hanno implicato, per il Governo, la necessità di emanare il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 74; disposizioni, queste, che hanno consentito di prorogare fino al 31 dicembre 1970 i vari benefici in atto in favore dei detti minorati.

Si è fatto dianzi cenno alla circostanza che nel corso delle approfondite discussioni parlamentari (per effetto delle quali, anzi, nella detta legge « di conversione » n. 74 del 1970 è stata estesa l'assistibilità anche agli invalidi civili affetti da infermità « di natura non esclusivamente psichica ») è emersa la prospettiva, condivisa dal Governo, di porre allo studio una nuova strutturazione della legge n. 625 del 1966, alla luce dell'esperienza acquisita nel quadriennio di applicazione.

L'esigenza da soddisfare, in sostanza, è apparsa quella di conferire al vasto e delicato settore di protezione sociale un assetto nor-

mativo organico e coordinato, allineandolo, altresì, per quanto possibile alla disciplina recentemente approvata in favore di altre categorie di minorati (ciechi civili e sordomuti).

A tali moventi è ispirato l'unico schema di disegno di legge che pur confermando, in favore della categoria, un triplice ordine di interventi protettivi da parte dei pubblici poteri, attinenti cioè al campo sanitario, a quello del lavoro nonché dell'assistenza economica, introduce nel sistema le seguenti salienti innovazioni, rispetto alle richiamate disposizioni che permarranno in vigore fino al 31 dicembre 1970:

a) definizione della invalidità civile agli effetti delle assistenze previste dalla legge; definizione che, rifacendosi concettualmente a quella accolta nella proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Ruffini, Salvi, Foschi ed altri (atto Camera n. 1986), sembra poter avviare, per il maggior rigore scientifico-terminologico, alle perplessità interpretative suscitate sul punto dall'attuale disciplina;

b) allineamento, sul piano essenzialmente procedurale, del sistema relativo alla assistenza economica continuativa per gli invalidi civili alle disposizioni che, in materia, recano le recenti leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1970, n. 382, interessanti, rispettivamente, i sordomuti ed i ciechi civili. Il criterio accolto inerisce in particolare all'organo che delibera su detta assistenza ed a quello che decide sui ricorsi relativi, al sistema degli accertamenti sanitari, alle modalità istruttorie, a quelle di erogazione ed alla decorrenza dell'assegno assistenziale;

c) ampliamento della protezione sanitaria, diretta al recupero funzionale e alla riabilitazione degli appartenenti alla categoria considerata, mediante le previsioni dell'assistenza generica e farmaceutica (in aggiunta a quella specifica già erogata) e di ogni forma di tutela sanitaria per il recupero dei minori fino al diciottesimo anno di età;

d) corresponsione di una indennità giornaliera in favore dei minorati che frequentano i corsi di addestramento professionale.

Esposti i lineamenti generali del disegno di legge se ne illustrano, in sintesi, le varie previsioni.

#### Articolo 1.

Come si è accennato nelle premesse, l'articolo contiene disposizioni che presentano aspetti innovativi in relazione all'attuale disciplina, in quanto, sul piano formale, viene delimitato con migliore puntualità sistema-

tica il campo degli aventi titolo alle molteplici forme di protezione sociale e, sul piano sostanziale, gli assistibili sono precisati, secondo una più corretta terminologia scientifica, e cioè, con riguardo alle minorazioni fisiche e alle irregolarità psichiche a carattere organico od insufficienze mentali per difetti sensoriali e funzionali.

#### Articoli 2, 3 e 4.

Tali articoli comprendono norme inerenti alla concessione, a cura dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, dell'assegno mensile di lire 12.000 per gli invalidi civili, di età compresa fra i 18 e i 65 anni la cui capacità lavorativa sia ridotta di oltre i due terzi.

Le confermate attribuzioni dello Stato nella materia valgono a completare un quadro omogeneo di interventi assistenziali, già espliciti nei riguardi dei sordomuti e dei ciechi civili, a mente delle rispettive menzionate disposizioni del 1970. Detti interventi, d'altra parte, sono sorretti da finanziamenti statali e sono essenzialmente ispirati al precepto costituzionale di ordine generale della uguaglianza di trattamento dei cittadini.

Quanto ai criteri di assistibilità, viene confermato il riferimento esplicito già contenuto nella legge del 1969, n. 743 e, cioè, il richiamo alle condizioni economiche stabilite dall'articolo 26 della legge sulla « pensione sociale » n. 153 del 30 aprile 1969.

È stata, inoltre, recepita nel testo la disciplina delle richiamate leggi nn. 381 e 382 del 1970, relative alla elevazione, da una a due unità, della rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (che tutela la categoria) in seno ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica i quali deliberano in ordine all'« assegno » e concernente, altresì, la composizione specifica dello stesso organismo, operante nelle province di Trento e di Bolzano, nonché il deferimento del compito medesimo all'analogo organismo regionale costituito presso la regione valdostana (articolo 3).

Si è pure introdotto nel sistema il rimedio del ricorso gerarchico improprio, avverso le deliberazioni dei detti Comitati, al Ministero dell'interno che decide sentito il parere di una apposita Commissione consultiva (articolo 4).

#### Articoli 5, 6 e 7.

Questo gruppo di articoli riguarda le varie prestazioni sanitarie e le inerenti modalità.

Con le disposizioni degli articoli 5 e 6 viene deferita alle regioni la competenza nel settore in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione e vengono indicati alcuni principi nell'ambito dei quali detta competenza potrà esplicarsi.

L'articolo 7 dispone che, in via transitoria, provvede l'Amministrazione della sanità, limitatamente all'assistenza protesica e specifica.

Per quanto concerne le modalità delle prestazioni (articolo 7), la prospettiva è di favorire la istituzione di centri di riabilitazione, specie a seminternato, nel modo più capillare possibile.

I centri a seminternato hanno il vantaggio di liberare la famiglia nelle ore di lavoro dal peso dell'assistenza al congiunto e, nello stesso tempo, evitano il distacco di quest'ultimo dalla famiglia e dal proprio ambiente annullando così gli effetti negativi della istituzionalizzazione.

Sono preferibili piccoli centri distribuiti in ogni circondario o borgata.

L'assistenza ambulatoriale semplice deve essere destinata ai casi più lievi, e, per i soggetti in età evolutiva, a quelli che possono (e devono) frequentare le scuole normali.

L'assistenza domiciliare dovrebbe essere destinata, invece, ai soggetti che presentano sindromi di particolare gravità: anche per questi il vantaggio di non allontanarli dal loro ambiente familiare è enorme. La istituzionalizzazione di questi soggetti finisce per diventare un « deposito », per cui è indubbiamente da evitare quando la famiglia lo consente.

#### Articoli 8 e 9.

I due articoli raggruppati ineriscono alle attività dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, volte all'orientamento, all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionali degli invalidi civili.

L'articolo 8 riproduce, salvo lievi modifiche, l'articolo 3 della legge n. 625 del 1966, i cui principi e le cui finalità appaiono tuttora pienamente aderenti con le esigenze proprie del settore.

La norma dell'articolo 9 si propone la finalità di porre un valido incentivo per i mutilati ed invalidi civili alla frequenza di corsi di addestramento professionale.

Poiché, infatti, si tratta di una categoria che già fruisce dei benefici sul collocamento obbligatorio, l'interesse a frequentare i corsi di addestramento professionale è in genere affievolito, essendo detti corsi considerati, normalmente, un motivo di ritardo nell'avvicinamento al lavoro.

Il riconoscimento, poi, della indennità di frequenza servirebbe ad eliminare l'iniqua sperequazione attualmente esistente tra il trattamento economico di cui godono i lavoratori normali che frequentano corsi per disoccupati e la situazione, invece, dei mutilati e invalidi civili i quali, pur potendosi trovare nello stato di disoccupazione ed essendo impossibilitati proprio a causa della loro menomazione, a frequentare questi corsi, si trovano oggi esclusi dalla corresponsione del menzionato trattamento.

*Articoli 10, 11, 12, 13 e 14.*

Tali articoli contengono un primo gruppo di disposizioni procedurali, ai fini delle provvidenze di carattere economico e lavorativo.

In particolare, le norme riguardano i collegi sanitari preposti per l'accertamento delle condizioni di minorazione che danno titolo ai menzionati benefici e per la revisione, in sede di ricorso, dell'accertamento stesso.

Sono, così, previste la istituzione di una Commissione sanitaria provinciale (articolo 10), la sua composizione (articolo 11), e le sue funzioni (articolo 12); è inoltre, strutturata una Commissione sanitaria regionale con il compito di decidere, in via definitiva, i ricorsi prodotti dai minorati avverso il giudizio di quei collegi provinciali (articolo 13).

In sostanza, la disciplina proposta per i detti organismi statali riproduce quella attualmente vigente.

*Articoli 15, 16 e 17.*

Anche i tre articoli raggruppati regolano aspetti del procedimento volto alla concessione delle provvidenze in favore degli appartenenti alla categoria.

L'articolo 15 prescrive adempimenti per coloro che intendono ottenere l'assistenza economica e lavorativa e, rispettivamente, quella sanitaria.

Gli articoli 16 e 17 descrivono in particolare gli adempimenti istruttori di ufficio e le scadenze per i pagamenti dell'assegno mensile di assistenza, trasferendo, in sostanza nella presente proposta normativa, gli analoghi meccanismi accolti nella recente legge n. 382 del 1970 concernente l'assistenza economica ai ciechi civili.

L'articolo 18 disciplina il passaggio degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, già titolari dell'assegno assistenziale, al beneficio della « pensione sociale » erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sull'argomento viene in concreto confermata la norma dell'articolo 2 della legge n. 743 del 1969, citata nelle premesse, disposizione accolta, altresì, per il regime assistenziale in favore dei sordomuti, con la richiamata legge n. 381 del 1970.

*Articoli 19, 20, 21 e 22.*

Tale insieme di articoli completa il sistema dell'assistenza economica continuativa per gli invalidi civili.

Vengono, infatti, disciplinate le modalità di erogazione (articolo 19) e la decorrenza dell'assegno (articolo 20), gli accertamenti sulla permanenza delle condizioni di assistibilità dei beneficiari (articolo 21) ed, infine, la tutela in sede giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni sanitarie regionali ed i provvedimenti del Ministero dell'interno in sede di ricorso gerarchico.

Anche le menzionate disposizioni sono state mutate da quelle analoghe contenute nelle più volte richiamate leggi n. 381 e 382 del 1970, inerenti alla protezione sociale dei sordomuti e, rispettivamente, dei ciechi civili.

Una particolare e saliente innovazione, rispetto alla legge n. 625 del 1966, concerne la « decorrenza » dell'assegno economico, la quale, diversamente dalla formula usata nell'attuale legislazione (il primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento della inabilità lavorativa del richiedente), è stata identificata nel « primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Con ciò si è opportunamente correlato il beneficio alla diretta manifestazione di volontà dell'interessato piuttosto che ad un elemento ad essa estraneo quale è l'atto della Pubblica Amministrazione (Commissione sanitaria provinciale) valutativo delle condizioni di minorazione.

*Articoli 23 e 24.*

Detti articoli contengono norme relative al finanziamento delle spese derivanti allo Stato per l'attuazione della triplice tipologia di interventi protettivi (articolo 23) nonché alla identificazione dei mezzi per la copertura di tali spese (articolo 24).

*Articoli 25 e 26.*

Gli articoli conclusivi dello schema normativo recano disposizioni abrogative di leggi concernenti interventi nel settore sanitario.

assorbiti nel testo della presente proposta (articolo 25) e stabiliscono al 1° gennaio 1971 la decorrenza di effetti della nuova legge, onde non si verifichi soluzione di continuità nel-

l'azione di ordine etico, umano e sociale della Pubblica Amministrazione in favore degli appartenenti ad una categoria che postula la più attenta e sollecita considerazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

*(Definizione di mutilato e invalido civile).*

Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, e gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi, i sordomuti e gli invalidi per i quali provvedono altre leggi.

### ART. 2.

*(Assegno mensile di assistenza).*

Ai mutilati e invalidi civili indicati nell'articolo 1, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, è concesso, a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza dell'importo di lire 12.000.

Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

## ART. 3.

*(Norme per la concessione dell'assegno).*

La concessione dell'assegno mensile di assistenza è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Nelle provincie di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti della Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.

Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

## ART. 4.

*(Ricorsi in materia di assegno).*

Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta semplice, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore

di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è nominata dal Ministro dell'interno e dura in carica cinque anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.

In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

#### ART. 5.

*(Assistenza sanitaria).*

Le regioni provvederanno, a partire dall'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, all'assistenza sanitaria generica, farmaceutica, protesica e specifica diretta al recupero funzionale e alla riabilitazione dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 1, che versino in istato di bisogno.

Le regioni provvederanno altresì all'assistenza sanitaria generica, farmaceutica, protesica e specifica diretta al recupero delle persone, sino al compimento del diciottesimo anno di età, affette dalle minorazioni previste dall'articolo 1 e che appartengono a famiglie che versino in stato di bisogno.

#### ART. 6.

*(Interventi sanitari in via sussidiaria).*

All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo 5 non sono ammessi i minorati e gli invalidi beneficiari ad altro titolo dell'assistenza sanitaria e per il tempo in cui dura tale assistenza.

Le regioni saranno, però, tenute ad intervenire ogni qualvolta non si assicurano o si assicurano solo in parte le prestazioni sanitarie di cui al precedente comma.

#### ART. 7.

*(Modalità delle prestazioni sanitarie).*

Fino a quando le regioni non potranno provvedere all'assistenza sanitaria, prevista dai precedenti articoli 5 e 6, l'assistenza sanita-

ria protesica e specifica compete al Ministero della sanità, il quale vi provvede avviando i minorati e gli invalidi presso idonei istituti di recupero e riabilitazione.

Ai fini dell'assistenza sanitaria di cui al precedente comma, il Ministero della sanità ha facoltà di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con le associazioni di categorie di minorati e invalidi, con enti ed istituzioni pubbliche o private che gestiscano idonei centri di recupero e riabilitazione.

L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nelle forme del trattamento domiciliare, o ambulatoriale, o a degenza diurna, o a degenza residenziale.

#### ART. 8.

*(Orientamento, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale).*

I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione, alla riqualificazione professionale di cui ai successivi commi, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità della gestione speciale istituita ai sensi del successivo articolo 23 in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina la percentuale dei posti da riservare ai mutilati ed invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati ed invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi od autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche di cui all'articolo 1 alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle Commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, può inoltre promuovere o autorizzare la istituzione di centri sperimentali o di appositi

centri di formazione professionale per mutilati ed invalidi civili.

L'autorizzazione relativa alla istituzione dei corsi e dei centri previsti dai due precedenti commi, può essere concessa, previo riconoscimento di particolare qualificazione nel settore dell'addestramento professionale degli invalidi, ad enti, istituti ed istituzioni, nonché all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

ART. 9.

*(Indennità di frequenza ai corsi - Lavoro protetto).*

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 1 della presente legge, che frequentano con diligenza i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, promuove inoltre le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

Ai fini indicati nel precedente comma, le Amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

ART. 10.

*(Accertamento delle condizioni di minorazione).*

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dagli articoli 2, 8 e 9 della presente legge è effettuato in ciascuna provincia da una Commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'Ufficio del medico provinciale.

Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale o dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, può nominare

più Commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

ART. 11.

*(Commissione sanitaria provinciale).*

La Commissione sanitaria provinciale è composta dal medico provinciale che la presiede, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili.

Il medico provinciale può in sua sostituzione designare a far parte della Commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario appartenente al ruolo dei medici provinciali del Ministero della sanità addetto al suo ufficio, o un ufficiale sanitario o altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo 13.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dal Ministero dell'interno o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione, quando si tratti di valutare domande di invalidità per irregolarità psichiche, è integrata da un medico neurologo o psichiatra. L'integrazione può essere disposta altresì quando la Commissione lo ritenga opportuno e la decisione è presa a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora per l'accertamento dell'invalidità occorra procedere all'accesso nel domicilio del richiedente, il presidente può delegare i membri che riferiscono sull'esito degli accertamenti alla Commissione per le decisioni di competenza.

ART. 12.

*(Compiti della commissione sanitaria provinciale).*

La commissione sanitaria provinciale ha il compito di accertare la minorazione dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 1 della presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione.

La commissione ha, altresì, il compito di valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e di dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento.

La commissione provvede, inoltre, ad accertare la riduzione della capacità lavorativa dei mutilati ed invalidi civili nella misura superiore ai due terzi, agli effetti della concessione dell'assegno di assistenza.

I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto all'assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni, alle prefetture, a cura del segretario della commissione.

Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono anche trasmessi, trimestralmente, all'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, a cura del segretario della commissione.

L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La commissione ha, infine, il compito di dichiarare l'inabilità temporanea o permanente a qualsiasi lavoro degli invalidi civili affetti da minorazioni fisiche nonché di dichiarare se gli stessi, per la natura ed il grado della loro invalidità, non possono riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

#### ART. 13.

*(Commissioni regionali sanitarie).*

Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla commissione sanitaria regionale, costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni o da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni o da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dal-

l'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico designato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

La commissione sanitaria regionale può essere integrata da un medico libero docente o specialista in neurologia o psichiatria.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro della sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal quarto e quinto comma del precedente articolo.

#### ART 14.

*(Durata del mandato  
delle commissioni sanitarie).*

Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni.

Per ciascun membro effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipi alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

#### ART. 15.

*(Presentazione delle domande).*

I cittadini che aspirano al godimento dei benefici previsti dagli articoli 2, 8 e 9 della presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla Commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2.

La commissione procede all'esame delle istanze secondo l'ordine di presentazione.

Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda dev'essere prodotta all'autorità competente in relazione agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura della infermità invalidante.

## ART. 16.

*(Rilascio di certificati  
da parte degli uffici distrettuali delle imposte).*

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e, se si tratta di coniugato, il certificato relativo all'eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.

## ART. 17.

*(Scadenze delle rate).*

L'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuare il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

## ART. 18.

*(Mutilati ed invalidi ultrasessantacinquenni).*

In sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 2, i mutilati ed invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento della età di 65 anni, sono ammessi alla pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine le Prefetture comunicano i nominativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale assicurando la prosecuzione dei pagamenti dell'assegno in godimento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che deliberano la sospensione, dalla stessa data, della corresponsione dell'assegno, salvo rimborso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale medesimo di quanto anticipato dagli Enti

comunali di assistenza agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data di cui al primo comma.

ART. 19.

*(Modalità di erogazione dell'assegno).*

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle Prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

ART. 20.

*(Decorrenza dell'assegno).*

L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 2 viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato successivo al riconoscimento della invalidità, l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di essi a percepire le quote maturate qualora sia già intervenuto il provvedimento di concessione da parte del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 21.

*(Accertamento sulla permanenza dei requisiti).*

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 3, può disporre accertamenti sulle condizioni di assistibilità, previste dalla presente legge, nei confronti dei beneficiari dell'assegno di assistenza, deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui agli articoli 4 e 13.

ART. 22.

(Tutela giurisdizionale).

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 4 e 13 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

ART. 23.

(Finanziamenti).

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 2, 7, 9 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 11 e 13, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:

1) Ministero dell'interno:

- per la concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 2 L. 22.000.000.000

2) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria protesica e specifica di cui all'articolo 7 . . . L. 24.900.000.000

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 11 e 13 . . . » 850.000.000

3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 8, ivi comprese quelle attinenti allo acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui all'articolo 9, quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 L. 1.150.000.000

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

ART. 24.

*(Copertura della spesa).*

Alla spesa complessiva di lire 48.900 milioni prevista al precedente articolo 23, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione dello stanziamento dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209, dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, e quanto a lire 30.000 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25.

*(Disposizioni finali).*

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

ART. 26.

*(Decorrenza della legge).*

Tutte le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971.